

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	01	Programma	06	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2026		01.06.103			88		Euro 6.330
Piano Finanziario U.1.03.02.11.009							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Temù, 03/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

La Sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio Tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Dalla residenza comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)



COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 01 del Registro di Servizio

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PER INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE (ALLEGATO B PUNTO 2.2), ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO (ALLEGATO H) ED ALLA VALUTAZIONE ED ESPRESSIONE DEL NECESSARIO PARERE TECNICO RELATIVAMENTE A PRATICHE STRUTTURALI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI (ALLEGATO I) DI CUI ALLA L.R. N. 33/2015 ED ALLA D.G.R. 30.03.2015 N. X/5001 PER L'ANNO 2026 A FAVORE DELLO STUDIO LEALI ASSOCIATI CON SEDE IN ODOLO (BS) CODICE CIG BA409D9CFF

L'anno 2026 il giorno 03 FEBBRAIO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VISTA la L.R. 12.10.2015, n.33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" e le successive "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)", approvate con D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001;

DATO ATTO che il Comune di Temù, ai sensi della D.G.R. 11.07.2014, n. X/2129 che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, è passato da zona sismica 4 a zona sismica 3;

CONSIDERATO che alla luce delle predette normative:

- la realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33/2015, dell'autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4;
- fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. n. 380/2001, l'Autorità Competente effettua i controlli sulle opere e sulle costruzioni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 33/2015;
- tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE); l'Autorità Competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche e, se l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 ha esito positivo, rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori;

PRESO ATTO che all'interno del personale attualmente in servizio non è possibile reperire le professionalità e le competenze necessarie per l'espletamento di quanto sopra previsto;

RITENUTO pertanto dover provvedere ad individuare un soggetto qualificato esterno al quale conferire l'incarico professionale per l'espletamento delle attività di supporto tecnico specialistico per lo svolgimento delle funzioni in oggetto, a partire dalla data odierna e fino al termine dell'anno in corso;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

VISTO e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- Art. 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- Art. 49 Principio di rotazione degli affidamenti comma 6 del D.lgs. 36/2023 che riporta: È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro;

- l'Art. 50 – Procedure per l'affidamento "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) omissis;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico relativo a quanto specificato nelle premesse;

VISTO il disciplinare d'incarico, depositato al Servizio, presentato dallo Studio Leali Associati con sede in Odolo (BS) in qualità di incaricato negli anni precedenti in cui è indicato il costo come sotto elencato per l'incarico sopra citato:

- attività di controllo documentale e per l'attività di rilascio della certificazione per interventi di sopraelevazione di edifici esistenti Euro 150,00 cad.
- attività di controllo Euro 200,00 cad.

RITENUTO necessario assumere presumibilmente una spesa di Euro 6.330,00 compreso cassa 4% ed IVA 22%;

RICONOSCIUTA la competenza del candidato relativamente ad interventi analoghi a quelli in oggetto, in quanto possiede le necessarie esperienze e capacità tecniche, come risulta dall'analisi dei curriculum professionali nei quali spiccano diverse progettazioni e direzioni lavori di opere analoghe a quelle in esame, condotte con esito positivo;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore ad € 140.000,00 la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltati, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere al supporto tecnico specialistico in materia sismica relativamente alle pratiche telematiche che verranno presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) nel corso dell'anno 2026;
- l'oggetto del contratto è "Incarico professionale per il supporto tecnico specialistico finalizzato al rilascio delle certificazioni per interventi di sopraelevazione (Allegato B punto 2.2), all'attività di controllo documentale per il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito (Allegato E) ed all'attività di controllo a campione (Allegato H) di cui alla L.R. n. 33/2015 ed alla D.G.R. 30.03.2015 n. X/5001 per l'anno 2025" per un importo complessivo presunto pari ad € 2.250,00 oltre C.I. e IVA di Legge;
- il contratto verrà stipulato, secondo la facoltà prevista dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante
- corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- regolare fattura elettronica, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza dell'eventuale verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dalla medesima stazione appaltante, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- secondo la facoltà prevista dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;
- è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che all'affidamento in questione è stato attribuito il codice CIG BA409D9CFF;

ASSICURATA la trasparenza dei dati relativi al presente contratto pubblico, prevista dall'art 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante comunicazione tempestiva alla BDNCN dei dati e delle informazioni individuate all'art. 10 della delibera ANAC n. 261/2023, nonché mediante la pubblicazione, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sezione bandi di gara e contratti), dei dati non comunicati alla BDNCN indicati nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601/2023;

STIMATO quindi il tempo necessario per la conclusione del procedimento ed il rilascio delle certificazioni CA, sulla base altresì del tempo impiegato nelle annualità concluse e ritenuto di dover impegnare un importo forfettario di Euro 6.330,00 compresi contributi ed IVA;

DATO ATTO della congruità del compenso richiesto in relazione alla professionalità del tecnico, all'entità ed alla natura delle prestazioni e ritenuto che sussistano le ragioni di convenienza, urgenza e pubblico interesse per l'affidamento dell'incarico in parola;

ACCERTATO che tale incarico rientra nelle prestazioni di servizi tecnici classificati al n° 12 dell'allegato II.A al Decreto Lgs. 163/2006;

RITENUTO quindi dover approvare il disciplinare d'incarico ed assumere l'impegno di spesa per le prestazioni richiamate, che saranno rese dall'anzidetto professionista in Euro 6.330,00 compresi contributi ed IVA, salvo il ricalcolo a consuntivo;

RITENUTO dover assumere a carico del Programma Ufficio Tecnico Missione 01 UEB U.1.03.02.11.009 del corrente bilancio, gestione provvisoria, la spesa di Euro 6.330,00 assegnato al Servizio Lavori Pubblici e che pertanto è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio assegnatario della risorsa per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 102 del 15/01/2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Igiene e Territorio dell'Area tecnica unica distretto nord nella persona del geom. Michele Beltracchi;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 103 del 16.01.2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Temù il geom. Katiuscia Massi;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 100 del 15/01/2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DETERMINA

1. **Di conferire** allo Studio Leali Associati con studio in Via Dino Carli n. 80 a Odolo (BS) codice fiscale e partita IVA 02106270982 l'incarico professionale per il supporto tecnico specialistico finalizzato al rilascio delle certificazioni per interventi di sopraelevazione (Allegato B punto 2.2), all'attività di controllo (Allegato H) ed alla valutazione ed espressione del necessario parere tecnico relativamente a pratiche strutturali che necessitano di autorizzazione al proseguimento dei lavori (Allegato I) di cui alla L.R. n. 33/2015 ed alla D.G.R. 30.03.2015 n. X/5001 per l'anno 2026, per l'importo complessivo di € 6.330,00 compreso contributo integrativo 5% e IVA 22%
2. **Di dare atto** che le attività professionali in affidamento saranno disciplinate secondo quanto previsto nello schema di disciplinare di incarico professionale presentato dallo studio Leali Associati ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che:
 - a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026
 - b. l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alla prescrizione di seguito:
 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 4) **Di dare atto** che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, assegnatario del programma Ufficio Tecnico del bilancio del corrente esercizio, per l'assunzione dell'impegno della conseguente spesa ammontante ad Euro 6.330,00.
- 5) **Di assumere** l'impegno della presunta spesa di Euro 6.330,00 compreso contributo integrativo ed IVA e a carico della Missione 01 Programma Ufficio Tecnico UEB U.1.03.02.11.009 assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile.
- 6) **Di prendere atto** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà previa presentazione di regolare fattura elettronica, su verifica delle prestazioni eseguite e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio.
- 7) **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione delle presente all'Albo on line Comunale sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e al Sindaco.

Visto per la concertazione ai sensi dell'art. 25
ter del Regolamento di organizzazione dei
Servizi e degli Uffici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Michele Beltracchi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Katuscia Massi)